

Deliberazione n. 146/2023/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 22 settembre 2023

Comune di Coli (PC)

Rendiconto 2021 e Preventivo 2022/24

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n.196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c.1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 10 ottobre 2022 (prot.6305);

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 27 giugno 2022 (prot. 3173);

Vista la deliberazione n. 195/2022/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 e sul bilancio preventivo 2022/2024 redatte dell'Organo di Revisione del Comune di Coli (PC);

Viste le note con le quali il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note ricevute a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo referendario Marco Scognamiglio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Coli, nel precedente ciclo di controllo, inerente ai rendiconti 2018 e 2019 e al bilancio preventivo 2018/2020, è stato destinatario della deliberazione n. 201/2021/PRSE, con cui questa Sezione regionale di controllo ha rilevato possibili criticità inerenti al mancato accantonamento nel

risultato di amministrazione del fondo per il salario accessorio, in quanto non sottoscritto l'accordo decentrato entro l'anno, il mancato accantonamento di un fondo rischi contenzioso e le modalità di accertamento per cassa dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, con deliberazione n. 190/2022/INPR ha definito i criteri di selezione per gli enti da assoggettare a controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Il Comune di Coli è stato selezionato in quanto ente per il quale la differenza tra i residui attivi ed il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale.

La Sezione ha pertanto esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Coli, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito TUEL), sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Coli.

Dall'esame della documentazione emerge, quanto all'esercizio 2021, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2021
--	-----------------

Risultato di competenza di parte corrente	€ 122.189,51
Risultato di competenza in conto capitale	€ 10.534,51
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Risultato di competenza	€ 132.724,02

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Comune di Coli ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c.821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 288.422,34
Residui attivi	€ 1.195.403,29
Residui passivi	€ 1.091.258,23
FPV	€ 135.992,87
Risultato di amministrazione	€ 256.574,53
Totale accantonamenti	€ 125.333,89
Di cui: FCDE	€ 4.470,00
Totale parte vincolata	€ 5.688,86
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte libera	€ 125.551,78

Dall'analisi dei dati contabili e del questionario sul rendiconto 2021, si evince la presenza di residui attivi al 31 dicembre 2021 (€ 1.195.403,29, pari ad

€ 1.393,24 *pro-capite*), lievemente in aumento rispetto all'esercizio precedente (in cui ammontavano ad € 1.036.504,70 pari ad € 1.208,05 *pro-capite*), derivanti prevalentemente sia per la gestione di competenza che per quella degli anni precedenti, da entrate in conto capitale del titolo 4°.

Il risultato d'amministrazione presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 4.470,00, calcolato sulle entrate tributarie (Imu e Tari) ed in aumento rispetto al rendiconto 2020 (che ammontava a € 2.930,00) ed è calcolato con metodo ordinario prendendo a riferimento le annualità del quinquennio 2016-2020; il Comune non si è avvalso dell'art. 107-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n.41/2021.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 42.000,00, di cui il Revisore attesta la congruità e l'assenza di un accantonamento per fondo perdite società partecipate.

L'Ente ha inoltre accantonato € 3.701,49 per indennità fine mandato del Sindaco, € 44.642,86 quale quota parte da trasferire all'Unione Montana per piano urbanistico generale, € 30.519,54 quale rimborso di parte corrente ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso.

Il Revisore ha verificato che il Comune è tenuto all'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, ma a rendiconto l'accantonamento non è stato costituito e l'Ente nel questionario dichiara non ricorrerne la fattispecie.

Il fondo per il salario accessorio non risulta certificato dall'Organo di revisione e l'accordo decentrato integrativo non risulta sottoscritto entro il 31 dicembre 2021.

Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto Accertamenti (a)	Rendiconto Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	2021 € 222.745,86 2020 € 229.461,32	2021 € 180.268,88 2020 € 187.354,40	80,93 % 81,65 %

Tit.1 competenza	2021 € 866.340,20	2021 € 701.524,14	80,98 %
	2020 € 868.067,70	2020 € 686.082,85	79,04 %
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	2021 € 59.302,14	2021 € 11.011,70	18,57 %
	2020 € 61.712,21	2020 € 26.283,15	42,59 %
Tit.3 competenza	2021 € 113.460,36	2021 € 58.707,74	51,74 %
	2020 € 122.646,07	2020 € 98.817,41	80,57 %

In generale, ad esclusione delle entrate tributarie (titolo 1°), la cui capacità di riscossione rimane buona e pressoché costante sia a residuo che in conto competenza, si ravvisa una diminuzione della capacità di riscossione rispetto all'esercizio precedente per le entrate extra tributarie (titolo 3°) la cui capacità di riscossione continua a riscontrarsi bassa in conto residui e nell'anno 2021 anche in conto competenza.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per recupero evasione IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI pari a complessivi € 32.252,00, riscossioni per € 31.452,00.

La modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'ente con riferimento all'esercizio 2021, da quanto riportato nel questionario, avviene mediante gestione diretta sia per la riscossione volontaria che per quella coattiva.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 288.422,34
Anticipazione di tesoreria	€ 0,00
Cassa vincolata	€ 350,00
Tempestività dei pagamenti	+13,61 giorni

L'Organo di revisione ha dichiarato la corrispondenza tra le scritture del Comune e quelle del tesoriere; la cassa vincolata seppur presente non risulta movimentata durante l'esercizio. L'Ente è stato, inoltre, oggetto dell'indagine

circa l'applicazione dei principi contabili relativamente alla verifica della consistenza della cassa e nel relativo questionario il Comune ha dichiarato di aver nella cassa giacenze vincolate di cui all'art. 180 del TUEL.

Durante l'esercizio 2021 si rileva il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e l'indicatore sulla tempestività dei pagamenti, seppur positivo, risulta in notevole miglioramento rispetto ai precedenti esercizi (nel 2020: +32,10- nel 2019: +63,62 e nel 2018: +97,19).

Indebitamento

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 520.868,06	€ 482.959,37

L'indebitamento è in diminuzione rispetto al 2020; durante l'esercizio 2021 non viene contratto nuovo debito e non vengono effettuate operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2019 si attesta allo 2,10% nell'anno 2021.

Dal questionario relativo al rendiconto 2021 non risultano essere in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata né l'esistenza di garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) o altre operazioni di finanziamento, né a favore dei propri organismi partecipati né a favore di altri soggetti.

Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2021 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23 aprile 2022, nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta oltre i termini (13 giugno 2022), ma l'ente non ha effettuato assunzioni di personale in corso d'anno;

- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nei bilanci degli esercizi 2020 e 2021 e il fondo risulta imputato al solo esercizio successivo;
- risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- non risultano passività potenziali e pertanto in avanzo nulla è stato accantonato in un apposito fondo rischi per tale finalità;
- durante l'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione ha attestato che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Ente ha trasmesso alla RGS le certificazioni sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 27 maggio 2021, entro i termini, e la certificazione sulla perdita di gettito 2021 in data 31 maggio 2022, anch'essa entro i termini; il Comune ha dichiarato che i dati contenuti nelle certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo 2021;
- l'Organo di revisione, con riferimento alla gestione di competenza, ha accertato la non equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi, chiarendo nel questionario che la differenza è dovuta principalmente alle ritenute e ai versamenti Iva per split payment, per effetto di compensazioni in F24;

Con riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, l'Organo di revisione, nella sua relazione, ha dichiarato che l'Ente ha unicamente una partecipazione in Lepida ScpA, con la quale non ha debiti o crediti e di aver verificato essere stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditorî e debitori tra l'Ente e la partecipata, di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, del D. Lgs. n. 118/2011.

2. Il bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Coli è stato approvato nei termini di legge con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 24 marzo 2022. Dal relativo questionario è emerso il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2019 e ss.mm.

Nella relazione dell'Organo di revisione, prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24, viene rappresentato che le previsioni di bilancio si possono considerare complessivamente coerenti, congrue ed attendibili.

Relativamente al PNRR, viene rappresentato che l'Ente non ha in corso interventi, né ha in previsione di attivarne.

3. In esito agli elementi di potenziale criticità, il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- i. fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ii. fondo pluriennale vincolato e cronoprogrammi di spesa;
- iii. aumento dei costi delle utenze nell'anno 2022 in relazione alla crisi energetica in corso;
- iv. applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c.227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal c. 229 della medesima legge, in relazione allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro;
- v. fondo garanzia debiti commerciali;
- vi. gestione residui attivi a titolo IV;
- vii. residui a titolo III e mancato accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità;
- viii. fondo salario accessorio e accordo decentrato integrativo;
- ix. servizi conto terzi.

In risposta il Comune:

- i. ha trasmesso il prospetto di calcolo utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021 del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ii. in merito al fondo pluriennale vincolato di parte capitale, ha allegato un prospetto riepilogativo nel quale sono indicati gli aggiornamenti e le motivazioni del rinvio all'esercizio successivo delle quote coperte da fondo pluriennale vincolato;
- iii. in merito alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, ha indicato lo stanziamento iniziale previsto a bilancio 2022 (€ 24.240,00) e quello finale (€ 39.147,66) e le conseguenti variazioni intervenute in corso d'anno (€ 14.907,66) che sono state finanziate utilizzando parte del fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati;
- iv. in merito allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro, ha

comunicato di non avere alla data del 1° gennaio 2023 residui Imu e Tari relativi al periodo indicato (fino al 2015), in quanto già incassati o precedentemente stralciati per accertata impossibilità a riscuoterli, conseguentemente al decesso di contribuenti senza eredi o a verifiche di contribuenti con nulla tenenza;

v. in merito al fondo garanzia debiti commerciali, ha dichiarato di averlo iscritto in sede di bilancio preventivo per € 14.500,00, ma di non averlo erroneamente accantonato in sede di rendiconto;

vi. ha dettagliatamente descritto la provenienza dei residui attivi delle entrate in conto capitale (titolo 4°), specificando che: € 423.512,16 si riferiscono a contributi ministeriali soggetti a rendicontazione; € 358.355,03 riguardano contributi regionali a rendicontazione, relativamente ai quali è stato costituito il fondo pluriennale vincolato per € 22.111,27; € 45.500,00 si riferiscono a concessioni cimiteriali, le cui spese per lavori di costruzione loculi cimiteriali hanno costituito il fondo pluriennale vincolato;

vii. in merito alla bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate extra-tributarie (titolo 3°) ed alla mancanza di accantonamenti di tali tipologie di entrate nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, ha comunicato che trattasi per la maggior parte di somme da fatturare ad Iren per rimborso rate di mutui e a GP Infrastrutture per quote di proventi sul servizio gas derivanti da convenzione e contratto stipulato con la ditta stessa;

viii. ha precisato che il fondo per il salario accessorio per l'anno 2021, pur in assenza di accordo decentrato, è stato comunque costituito, impegnato e confluito nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente per l'esercizio in esame;

ix. in merito alla contabilizzazione servizi conto terzi e partite di giro, ha specificato che la mancata equivalenza tra entrate e spese è dovuta al fatto di aver effettuato erronei versamenti di imposte e tasse che ha poi compensato tramite il modello fiscale F24 con il versamento dovuto per Iva split payment e che non sono state apportate successive modifiche, in quanto la compensazione era ammessa.

4. In occasione dell'audizione dell'Ente, nelle persone del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario, svoltasi con modalità telematiche il giorno 5 settembre 2023, i temi affrontati con l'Ente hanno riguardato la corretta contabilizzazione a bilancio delle concessioni cimiteriali, dei contributi a rendicontazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del fondo garanzia debiti commerciali e per ultimo dell'iscrizione del fondo per il salario accessorio e della mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato

integrativo in materia di personale.

Il Comune ha concordato circa l'aver sinora incorrettamente contabilizzato contributi a rendicontazione e fondo crediti di dubbia esigibilità, impegnandosi ad effettuare le opportune correzioni.

5. Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Coli all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'articolo 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità

della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventuali accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, anche per il controllo del rendiconto 2021 e del preventivo per il triennio 2022/24, si è privilegiata l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 ed al bilancio di previsione 2022-24, la Sezione ha definito, con deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022, i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo, segnatamente:

- i. Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- ii. Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale;
- iii. Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengono

necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. In esito alle verifiche svolte sul Comune di Coli selezionato in base al criterio n. 2 (Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale) si rilevano i seguenti profili di criticità.

Errata contabilizzazione di contributi a rendicontazione.

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, dell. n. 49/2023/PRSE, n. 66/2023/PRSE, n. 67/2023/PRSE)

In esito ai controlli sul rendiconto 2021, il Comune ha dettagliatamente descritto la provenienza dei residui attivi delle entrate in conto capitale (titolo 4°), specificando che: € 423.512,16 si riferiscono a contributi ministeriali soggetti a rendicontazione; € 358.355,03 riguardano contributi regionali a rendicontazione, relativamente ai quali è stato costituito il fondo pluriennale vincolato per € 22.111,27.

Trattasi quindi, per lo più, di contributi a rendicontazione, non ancora rendicontati.

Sul punto, si rammenta che, in base a quanto previsto dal punto 3.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell'ente erogatore ovvero, nel caso in cui l'erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Ciò significa che l'ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Il Comune, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile.

Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio. Diversamente operando - vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l'ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente

imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.

Vero è che, in tale evenienza, una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo.

Tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:

- da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all'art. 242 del TUEL;

- dall'altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute) - cfr. all. 1 al D.Lgs. 118/2011.

In occasione dell'audizione dell'Ente, nelle persone del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario, il Comune ha concordato circa l'aver sinora incorrettamente contabilizzato contributi a rendicontazione, impegnandosi ad effettuare le opportune correzioni.

Errata contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

A rendiconto 2021, il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a meno dell'1% delle entrate proprie dell'Ente, dato non compatibile con la effettiva capacità di riscossione dello stesso.

In occasione dell'audizione dell'Ente, nelle persone del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario, il Comune ha concordato circa l'aver sinora incorrettamente contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità, probabilmente anche a causa di un problema informatico, impegnandosi ad effettuare le opportune correzioni.

La Sezione invita pertanto l'Ente ad un attento monitoraggio delle riscossioni sulle entrate proprie ed a considerare, ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare, tutte le categorie di entrata che negli esercizi

precedenti abbiamo fatto registrare, in maniera non episodica, percentuali di riscossione inferiori al 100%.

Una corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non esime in ogni caso il Comune dall'attuare tempestivi interventi correttivi al fine di migliorare la riscossione. Questa Sezione di controllo, al riguardo, ha più volte evidenziato (cfr., tra le moltissime: deliberazioni nn. 35/2023/PRSE, 34/2023/PRSE, 174/2022/PRSE, 107/2022/PRSE, 90/2022/PRSE) che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'Ente, rischia di renderne vulnerabili gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

Conclusivamente, la Corte dei conti, poiché il Comune ha concordato circa l'aver sinora incorrettamente contabilizzato contributi a rendicontazione e fondo crediti di dubbia esigibilità, impegnandosi ad effettuare le opportune correzioni, ritiene di ordinare al responsabile finanziario di effettuare le correzioni entro il termine del corrente esercizio e di dare conto, entro la fine dell'anno 2023, a questa Sezione, con relazione firmata anche dall'Organo di revisione, delle correzioni effettuate.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 ed al bilancio di previsione 2022/24 del Comune di Coli:

- ordina al Responsabile del servizio finanziario di effettuare le correzioni, per la corretta applicazione dei principi contabili inerenti ai contributi a rendicontazione ed al fondo crediti di dubbia esigibilità, come puntualizzazione nella parte motivazione della presente deliberazione, entro il termine del corrente esercizio e di informare, entro la fine dell'anno 2023, questa Sezione regionale di controllo, con relazione firmata anche dall'Organo di revisione, delle rettifiche effettuate;

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt.

81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Coli.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 27 settembre 2023

per Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli

.....
(firmato digitalmente)